



REGOLAMENTO AREA CANI – BORGORICCO

ART. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione della cosiddetta “area di sgambatura per cani”, al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono e al fine di garantire il benessere dei cani, mediante la realizzazione nel proprio territorio di aree di sgambamento, debitamente recintate e servite, ove i cani possano essere lasciati liberi da guinzaglio in condizioni di sicurezza”.

Art. 2 – Definizioni

a) Area di sgambatura per cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura “Area di sgambatura per cani” e le norme generali di comportamento da tenersi all’interno dell’area, ove è consentito l’accesso ai cani, anche privi di museruola in caso di accesso singolo, purché sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conduuttori che garantiscono il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento;

b) Proprietario/Conduuttore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, regolarmente iscritti all’anagrafe canina, muniti di microchip e debitamente vaccinati, al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, nel caso di accesso alla suddetta area di sgambatura. Ai proprietari/detentori dei cani è fatto obbligo avere con sé un documento attestante l’iscrizione dell’animale all’anagrafe canina ed esibirlo a richiesta dell’Autorità competente. Ai proprietari/conduuttori dei cani in possesso del patentino di cui al comma 4 art. 1 Ordinanza Ministeriale 03.03.2009, è fatto obbligo di esibirlo a richiesta dell’autorità

Art. 3 - Principi generali della regolamentazione

L’area di sgambatura per cani è costituita al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria, in spazi ampi, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico.

Art. 4 - Oneri e obblighi del Comune

Il Comune provvederà, qualora se ne ravvisi la necessità, alla pulizia e allo sfalcio dell'erba dell'area di sgambatura, alla disinfestazione, alla disinfezione.

Art. 5 - Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

1. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area di sgambatura è riservato esclusivamente ai proprietari/conduuttori e ai loro cani;
2. Il numero massimo di cani che possono contemporaneamente permanere nell'area di sgambamento è 2.
3. I cani possono essere lasciati liberi da guinzaglio purché sotto il controllo del conduuttore;
4. Ogni conduuttore è responsabile del proprio cane. Per evitare eventuali conflitti non gestibili in sicurezza, ciascun accompagnatore dovrà valutare l'opportunità di accedere e permanere con proprio cane in base agli altri cani già presenti;
5. I proprietari/conduuttori di cane potranno permanere nell'area per un periodo massimo di 20 min nel caso in cui altri cani, con lui incompatibili, stiano aspettando di accedere;
6. Se nell'area occupata da diversi utenti consenzienti, si evidenziano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli introdotti successivamente, i proprietari dei cani più aggressivi sono tenuti ad abbandonare l'area con il cane in propria custodia;
7. I minori di anni 16 possono entrare nell'area esclusivamente se accompagnati dai genitori. I maggiori di 16 anni possono invece condurre il proprio cane non accompagnati dai genitori anche se nell'area sono presenti altri cani non di loro proprietà;
8. I proprietari/conduuttori possono lasciare liberi i propri cani solamente una volta entrati nell'area di sgambatura ed essersi assicurati di aver chiuso il cancello di accesso.
9. L'accessibilità all'area di sgambatura deve essere valutata da parte di proprietari/conduuttori in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani al fine di non inficiare la funzione dell'area di sgambatura stessa;
10. Il proprietario/conduuttore di un cane femmina in periodo riproduttivo (calore), non può accedere con tale cane all'interno dell'area di sgambatura comunale, in presenza di altri utenti. Nel caso altri utenti chiedano di entrare nell'area di sgambamento, il tempo di permanenza del cane femmina in periodo riproduttivo, già all'interno dell'area sgambamento, non può superare complessivamente il termine di 20 minuti.
11. In tutta l'area di sgambatura è vietato svolgere attività di addestramento can, salvo preventiva autorizzazione dell'amministrazione comunale;
12. È fatto obbligo ai proprietari/conduuttori dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni e di raccogliere eventuali deiezioni del proprio cane, provvedendo al deposito delle stesse negli appositi contenitori presenti nell'area di sgambatura;
13. Ai proprietari/detentori, di cani è fatto obbligo, entrando e uscendo dalle aree di sgambatura, di chiudere tempestivamente, al loro passaggio, il cancello di accesso

Art. 6 - Divieti

1. È vietato l'accesso ai cani affetti da patologie contagiose salvo che non sia loro riservata una determinata area.
2. È vietata la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambatura e parimenti vietato ai proprietari/conduuttori dell'area il consumo di alimenti di qualsiasi tipo;
3. È vietato introdurre nelle aree qualsiasi tipo di veicolo di cui all'art. 47 CdS, nonché biciclette per bambini, acceleratori d'andatura, pattini e similari, ad eccezione dei mezzi autorizzati.
4. Parimenti è vietato introdurre nelle aree qualsiasi oggetto o elemento di arredo se non autorizzato.

Art. 7 - Apertura dell'area

Salvo diverse disposizioni, l'area di sgambatura è aperta negli orari stabiliti resi noti mediante l'affissione di apposita segnaletica. In deroga a quanto sopra previsto il Comune può decidere l'apertura delle aree al di fuori degli orari previsti per manifestazioni ed iniziative legate agli animali, o la chiusura delle stesse per validi motivi;

Art. 8 - Attività di vigilanza e sanzioni

1. La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area di sgambatura è svolta dagli agenti e dagli Ufficiali di Polizia locale della Federazione del Camposampierese e dalle altre forze di Polizia.
2. Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e del Capo I della Legge 689/1981, per le violazioni delle norme di cui al presente regolamento, se non punite più severamente in base ad altre norme legislative o regolamentari, fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.
3. Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali.

In caso di reiterata violazione, accertata con atto definitivo, alle norme del presente regolamento, il proprietario/conduuttore può essere diffidato ad accedere con il cane all'area di sgambamento.

Art. 9 - Entrata in vigore Il presente Regolamento entra in vigore il giorno dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale. Per quanto non espressamente specificato dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente e alle ordinanze sindacali in materia.